

pubblica beneficenza, e va bene; so che da ogni parte si reclama su questo campo una riforma radicale ed energica, e al coro di queste voci io unisco anche la mia, per quanto molesta ed umile possa essere; ma finchè attendiamo questa grande riforma, diamo attuazione fin dove è possibile alla legge che già esiste, vediamo se è possibile di richiamare le autorità locali all'osservanza dell'articolo 81, di svegliare le energie, l'attività e lo zelo di queste autorità, e se vi sono difficoltà di procedura, vediamo di rimediarvi.

L'articolo 82 della legge di pubblica sicurezza, stabiliva che le norme procedurali da pubblicarsi con un decreto, che credo fosse quello del 9 novembre 1889, venissero portate davanti al Parlamento per essere convertite in legge. Ora di questo non si è fatto nulla, non solo, ma credo che non siasi completato ancora l'accertamento dei fondi destinati agli scopi dell'articolo 81.

Ebbene, tutto questo è urgente che si faccia: urgente; perchè ogni giorno che passa, è una parte di più del patrimonio dei poveri che viene sottratta agli scopi della beneficenza.

Questa è la preghiera che io rivolgo all'onorevole ministro, e che credo egli vorrà benevolmente accogliere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** L'onorevole Canevari non ha forse tenuto abbastanza conto del testo dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza. Questo articolo dice così:

« Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, le Congregazioni di carità del rispettivo Comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le Confraternite... »  
 « poi aggiunge:... « per quanto le rendite degli enti medesimi non siano destinate a scopi di speciale beneficenza od a spese strettamente necessarie al culto della Chiesa o del tempio. »

Ora questa eccezione, ha avuto per effetto di rendere l'articolo accennato quasi inutile: perchè tutte le Opere pie, le Confraternite, le Congregazioni ed altri enti richiesti di concorrere al mantenimento per gli inabili al lavoro, hanno sempre mostrato che le loro rendite erano già destinate allo scopo di speciale beneficenza; e questa che poteva dovesse essere una eccezione, ha finito per diventare la regola generale. Ed era logico, era facile anche a supporlo, quando si scrisse la legge: perchè le Opere pie, le Congregazioni di carità, le Confraternite hanno statuti i quali indicano il modo di erogazione delle loro rendite; erogazione che, in massima parte, è a scopo di beneficenza

e, in qualche caso, a scopo di culto. E questo articolo di legge ammette anche che si tolga dal conto quella parte di rendita che è destinata al culto della chiesa o del tempio. Ed è stata proprio questa la difficoltà principale che si è affacciata, ogni volta che si è cercato di far concorrere Opere pie al mantenimento degli inabili al lavoro.

E questa difesa, da parte delle Opere pie, era resa anche più forte dalla disposizione della legge, per cui, mancando queste Opere pie, sottentrava il Comune o lo Stato. Evidentemente ciascuna Opera pia ha cercato di dimostrare che le sue rendite erano già destinate ad un'altra forma di beneficenza, e che quindi non toccava a lei di pagare, ma toccava al Comune od allo Stato; tant'è che, nei primi tempi in cui quest'articolo veniva applicato (e l'onorevole Canevari sa che, poi, fu addirittura praticamente soppresso), la massima parte della spesa veniva addossata al Comune ed allo Stato. Aggiungo ancora che, in tutto questo tempo, che è decorso dalla data della legge, quelle poche Opere pie che potevano temere di veder prelevate le loro rendite allo scopo sopraccennato, hanno cercato di trasformarsi; e ci sono parecchi casi di Opere pie che avrebbero avuto dei fondi elemosinieri che, a stretto diritto, avrebbero potuto essere adoperati a questo scopo e che furono trasformate a beneficio di ospedali, di beprotrofi o di altre forme di beneficenza. Ad ogni modo, ritengo che sia necessario uno studio diligente, per vedere che questa disposizione di legge venga applicata, e che dove ci sono delle rendite che, a' termini di quest'articolo di legge, dovrebbero andare agli inabili al lavoro, siano destinate a questo scopo. Ma non mi faccio grandi illusioni: perchè quest'articolo, pel modo come è stato redatto, lascia aperta la via alle Opere pie per difendersi da queste destinazioni dei loro redditi. Ripeto, però, che studierò, e vedrò se si scoprirà qualche reddito che possa essere destinato a questo scopo, e che non sia distolto dall'uso a cui la legge lo destina.

**CANEVARI.** Ringrazio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzato.

**POZZATO.** Questo degli inabili al lavoro, è problema che è diventato acuto per molte Opere pie e per molte Congregazioni di carità. Difatti l'articolo 25 del regolamento approvato con decreto 13 novembre 1899 imponeva alle intendenze di finanza di determinare, alla fine di ogni anno, quale era la spesa che le Opere pie o le Congregazioni di carità avrebbero dovuto rifondere al Governo per le spese anticipate. Ora, quasi dovunque, è avvenuto che questa disposizione non fu osservata e, solo negli ultimi anni, le intendenze di finanza si sono ricordate di questi crediti dello Stato, e diversi